

# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto Contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Circolare n. 10 / 2022**

Castelfranco Veneto, 14 febbraio 2022

Spett.li

**CLIENTI**

## L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE DELLA MERCE NEI MODELLI INTRASTAT INTRA 1BIS

L'**origine delle merci** è uno degli elementi essenziali dell'obbligazione doganale e deve essere correttamente individuata al fine di:

- consentire al consumatore finale di identificare il Paese in cui è stato realizzato un prodotto (c.d. Made in)
- verificare le eventuali misure di politica commerciale europea applicabili (es. dazi antidumping)
- individuare il trattamento daziario applicabile e le eventuali agevolazioni.

L'origine si distingue in:

- **non preferenziale** (artt. 59-62 del CDU; artt. 31-36 del RD; artt. 57-59 del RE): costituisce la regola generale e connota i prodotti importati da Paesi con cui l'UE non ha stipulato specifici accordi, per cui l'aliquota applicabile è quella riportata in tariffa doganale;
- **preferenziale** (artt. 64-66 del CDU; artt. 37-70 del RD; artt. 60-126 del RE): consiste in un trattamento daziario agevolato (riduzione o esenzione) concesso in forza di accordi o di preferenze unilaterali stabilite dall'UE.

Come già ricordato nella Ns circolare n. 2 del 14 gennaio 2022, in base alla determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021, nei modelli INTRASTAT relativi alle **cessioni intracomunitarie** (elenco INTRA-1bis) effettuate a partire **dal 2022 è necessario indicare il dato relativo all'origine delle merci**, da individuarsi sulla base delle regole doganali.

Tale informazione, riferita al Paese di origine della merce spedita (colonna 15), **rilevante ai fini statistici del modello**, è obbligatoria e aggiuntiva rispetto al dato della provincia di provenienza o di produzione dei beni.

### **Cosa si intende per Paese di origine**

Parlando di origine delle merci ai fini Intrastat, parliamo di "**origine non preferenziale**", ovvero dell'origine che serve per l'applicazione delle misure di politica commerciale dei Paesi, per predisporre le statistiche di commercio con l'estero e ai fini della corretta applicazione dell'etichettatura delle merci (made in).

L'origine non preferenziale riguarda la provenienza meramente geografica del prodotto.

Dobbiamo pertanto nettamente distinguerla dall'origine preferenziale, che consente l'applicazione di esenzioni o riduzione dei dazi ove sussistano accordi di libero scambio tra l'UE e paesi extra UE.

Inoltre la "nazionalità economica" non deve essere confusa con la provenienza dei beni (che esprime solo il luogo dal quale le merci vengono spedite).

Nel modello Intra 1bis, al campo relativo al **Paese di origine** dei beni ceduti (colonna 15), lo stesso andrà rappresentato indicando il codice ISO dello Stato di origine della merce, il quale deve essere individuato in funzione di ciò che prevedono l'art. 60 del Regolamento Ue n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione o, in breve, CDU) e l'art. 31 ss. del Regolamento Ue n. 2446/2015 (Regolamento delegato).

I beni interamente ottenuti in un unico Paese sono considerati **originari** di tale Paese. Tra le merci che si considerano "interamente ottenute" in un Paese o territorio, sono stati individuati: i prodotti minerali ivi estratti, i prodotti del regno vegetale ivi raccolti, gli animali vivi, ivi nati e allevati, i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati, i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate, ecc.

Più complessa è l'individuazione dell'origine non preferenziale dei beni alla cui produzione contribuiscano due o più Stati.

I beni di questa categoria sono considerati originari del Paese in cui i medesimi hanno subito l'**ultima trasformazione** o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso imprese attrezzate, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

In merito all'individuazione delle "**imprese attrezzate**" per la trasformazione o lavorazione sostanziale, si deve tenere conto degli elementi fattuali che attestino la "comprovata sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi che consentano di effettuare quelle lavorazioni / trasformazioni considerate significative ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale" (nota Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 70339/2018).

L'art. 34 del CDU, inoltre, prevede un'elencazione di lavorazioni c.d. "minime", ossia attività volte solo a migliorare l'aspetto esteriore delle merci o di mera conservazione, le quali sono sempre considerate idonee al conferimento dell'origine.

Al fine di individuare la **lavorazione sostanziale** idonea ad attribuire al bene l'origine non preferenziale, è possibile fare riferimento all'allegato 22-01 del Regolamento Delegato, limitatamente ai beni ivi compresi.

Per i beni che, invece, non sono contemplati dal richiamato Allegato, si fa rinvio alle regole di lista indicate dalla Commissione europea - direzione generale TAXUD

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

([https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en)), pur prive di valore vincolante per gli operatori (nota Agenzia delle Dogane n. 70339/2018).

Sul tema, è, inoltre, da considerare il recente Regolamento Ue n. 1934/2021, il quale stabilisce che, in caso di lavorazione o trasformazione minima realizzata in più Paesi, la loro ultima trasformazione sostanziale viene attribuita allo Stato di cui è originaria la **maggior parte** dei materiali.

Dunque, in base all'appena menzionato Regolamento, qualora il prodotto finale debba essere classificato:

- nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la quantificazione della maggior parte dei materiali andrà determinata in base al peso degli stessi;
- nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà quantificata sulla base del valore degli stessi.

Concludendo:

- Le **imprese di produzione** dovranno individuare il codice ISO del Paese applicando le regole previste dal CDU e dai Regolamenti collegati.
- Le **imprese che si limitano a commercializzare i prodotti realizzati da altri** dovranno invece chiedere al proprio fornitore di dichiarare (preferibilmente in fattura o altro documento commerciale) qual è il Paese di origine non preferenziale dei prodotti.

Alla luce di tali novità, **gli operatori dovranno porre molta attenzione al fine di garantire una corretta indicazione dell'origine dei propri prodotti.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**